

CONSORTIUM INTERNATIONAL TRADE & BUSINESS – HITECH GENERAL CONTRACTING (ITB – Hitech GC) - Sede in FIRENZE, Via G. Fabbroni 42/A - Capitale Sociale versato Euro 8.780,00 - Iscritto alla C.C.I.A.A. di FIRENZE - Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 04905210482- Partita IVA: 04905210482 - N. Rea: 498910

STATUTO
CONSORTIUM INTERNATIONAL TRADE & BUSINESS -
HITECH GENERAL CONTRACTING (ITB – Hitech GC)

Art. 1 Costituzione

E' costituito, ai sensi degli artt. 2612 e seg. del Codice Civile, fra i soggetti aventi i requisiti riportati all'art. 4 del presente atto, un Consorzio con attività esterna denominato "CONSORTIUM INTERNATIONAL TRADE & BUSINESS – HITECH GENERAL CONTRACTING (ITB – Hitech GC)".

Il Consorzio ha sede e uffici in Firenze e aderisce a UNIMPRESA (Unione Nazionale di Imprese).

Art. 2 Scopi del Consorzio

Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone di provvedere per conto dei Consorziati a:

- promuovere e coordinare le attività, in forma associata dei Consorziati, anche all'estero;
- partecipare a gare e appalti;
- promuovere l'attività di divulgazione e promozione, con lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo;
- gestire servizi in comune;
- assistere le imprese partecipanti nella soluzione dei problemi di credito.

In particolare tra le finalità del Consorzio sono previste la disciplina e lo svolgimento di attività orientate alla definizione di strategie comuni

All'uopo il Consorzio potrà:

- a) assumere, in nome e per conto dei consorziati, commesse da Enti privati, Enti pubblici e dallo Stato o rendersi concessionario di servizi, opere e forniture sia in proprio sia quale commissionario di uno o più consorziati, distribuendo fra i consorziati stessi i vari servizi, opere o forniture in ragione dell'attività svolta da ciascuno di essi e formando all'uopo unità operative. (Ferma restando l'autonomia dei consorziati in ordine all' esecuzione delle relative attività);
- b) gestire tutti i rapporti con il committente ivi inclusa la riscossione dei corrispettivi e la loro ripartizione al lordo tra i consorziati;
- c) acquistare beni e servizi strumentali;
- d) stipulare contratti di consulenza, servizi e forniture;
- e) svolgere qualsiasi altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi consortili;
- f) presentare per conto dei Consorziati richieste di finanziamento e accordi con Enti ed istituti pubblici al fine di favorire le attività, l'internazionalizzazione e l'export.

Art. 3 Durata del Consorzio

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Questo termine si intenderà automaticamente prorogato fino al completo adempimento di eventuali obbligazioni contrattuali del Consorzio ancora in essere al momento della scadenza.

E' fatto salvo il diritto individuale di recesso di cui all'art. 8 del presente Statuto.

Art. 4 Membri del Consorzio

Possono far parte del Consorzio ditte individuali, società di persone e di capitale, così come individuate dalle norme dell'Unione Europea, che operino nei settori di appartenenza dell'attività primaria, secondaria e terziaria esistenti (artigianato, agricoltura, commercio, industria, turismo, servizi, socio-sanitario, pesca, nautica, costruzioni, trasporti etc.), nonché di tutti i settori che svolgono un'attività economica, sotto qualsiasi forma giuridica costituite, compresa la forma cooperativa, purché associate a Unimpresa e che non abbiano in corso procedure per concordato preventivo o fallimento, non siano fallite od abbiano subito negli ultimi anni protesti cambiari senza che i motivi del protesto siano giustificati, i cui titolari o legali rappresentanti non siano interdetti o inabilitati.

Art. 5 Obblighi e diritti delle parti

I Consorziati sono tenuti a versare al Consorzio, all'atto della adesione la quota di iscrizione. L'Organo Amministrativo, alla prima riunione, dovrà stabilire se i Consorziati dovranno versare un contributo annuo alle spese o se le stesse dovranno essere sostenute con utili di gestione.

I Consorziati sono altresì obbligati a:

- a) eseguire gli impegni assunti nell'ambito del Consorzio con scrupolosa osservanza delle norme statutarie e contrattuali;
- b) trasmettere all'organo amministrativo tutti i dati e le notizie da questo richiesti ed attinenti agli scopi sociali;
- c) osservare lo statuto e le deliberazioni sociali tese a favorire gli interessi del Consorzio e agire in modo deontologicamente corretto nei confronti di clienti, fornitori e consorziati;
- d) impegnarsi a mantenere riservate tutte le informazioni acquisite nel corso delle attività consorziali.

Nel caso in cui il ritardato o imperfetto adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte dal Consorzio comporti il pagamento di danni o penali, ciascun consorziato ne assumerà l'onere in proporzione alla propria quota di lavoro nell'ambito del contratto di cui trattasi, rinunciando od ogni eventuale eccezione nei confronti del Consorzio. Quanto sopra ferma la facoltà del Consorzio di procedere eventualmente sulla base di quanto stabilito dall'art. 22 del presente statuto.

Art. 6 Fondo consortile

E' costituito un fondo consortile di Euro 7.000 (settemila) che rappresenta le quote di iscrizione dei Consorziati ciascuna di Euro mille.

Nel fondo convergeranno inoltre:

- a) le quote di iscrizione dei nuovi Soci ammessi;
- b) il contributo annuo alle spese (se stabilito);
- c) i proventi contrattuali dei servizi erogati.

Per la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo ed i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo stesso.

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Art. 7 ammissione di nuovi Consorziati

Successivamente alla costituzione possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio altri soggetti aventi i requisiti previsti dal precedente art. 4.

L'ammissione al Consorzio è fatta su domanda scritta dall'interessato diretta all'organo amministrativo, nella quale il richiedente deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dal Consorzio e di accettarle nella loro integrità.

Gli aspiranti consorziati dovranno allegare alla domanda la seguente documentazione:

- 1) Delibera di adesione dell'organo abilitato.
- 2) Copia dell'atto costitutivo e statuto o documento equipollente;
- 3) Copia del bilancio degli ultimi due anni.

Sulle domande di ammissione delibera almeno due volte l'anno l'organo amministrativo del Consorzio.

Le delibere che respingono le domande di ammissione sono inoppugnabili.

Il nuovo ammesso, entro venti giorni dalla comunicazione della ammissione, dovrà versare gli importi della quota di iscrizione e il contributo annuale alle spese per tutto l'esercizio in corso.

Art. 8 Recesso

I Consorziati possono recedere dal Consorzio in qualsiasi momento purché siano in regola con le contribuzioni previste dal presente Statuto.

Il diritto di recesso si esercita mediante comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per la migliore tutela del corretto funzionamento del Consorzio e a garanzia dalla adesione dei Consorziati, il recesso avrà efficacia dopo il decorso dei termini di tre mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente cenno e comunque non prima che il recedente abbia adempiuto ad ogni suo obbligo assunto nei confronti del Consorzio.

Il Consorziato receduto deve astenersi, per il periodo di ulteriori tre mesi, dal partecipare ad altro Consorzio che per oggetto o altre circostanze possa procurare danni al Consorzio stesso.

Il recedente non ha diritto alla restituzione della propria quota di partecipazione.

Il recedente sarà comunque tenuto al pagamento del contributo annuale calcolato fino al momento in cui diventerà efficace il recesso.

Art. 9 Esclusione

L'Organo amministrativo delibera in qualunque momento l'esclusione dal Consorzio del consorziato che:

- a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- b) sia dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- c) non abbia provveduto in tutto o in parte al pagamento degli importi dovuti;
- d) si sia reso inadempiente verso il Consorzio degli obblighi assunti;

- e) persegua interessi contrari a quelli del Consorzio;
- f) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili.

Prima di confermare l'esclusione l'organo amministrativo dovrà contestare a mezzo lettera raccomandata l'eventuale causa di esclusione, con facoltà di sospensione immediata dal Consorzio del consorziato. L'Organo amministrativo non potrà prendere alcuna decisione in proposito prima di trenta giorni dalla data di spedizione della raccomandata contenente la contestazione.

L'esclusione può essere impugnata, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione davanti al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 23 del presente Statuto.

L'escluso non ha diritto alla restituzione della sua quota di partecipazione.

Art. 10 Trasferimento di Azienda

In caso di mutamento nella titolarità di una aziende consorziata, il rapporto consortile continua con il nuovo titolare dell'azienda, a condizione che persistano i requisiti di cui all'art. 4 e che l'organo amministrativo ne approvi la permanenza nel Consorzio.

La delibera di non gradimento dell'organo amministrativo è inoppugnabile.

Art. 11 Trasferimento delle quote

La quota di partecipazione al Consorzio non è trasferibile.

Art. 12 Esercizio sociale e Situazione patrimoniale

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio l'organo amministrativo redige lo stato patrimoniale e il conto economico, che, assieme, costituiscono il bilancio consuntivo del Consorzio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

All'inizio di ogni esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio preventivo entro il 31 gennaio, e convoca l'Assemblea ordinaria per l'approvazione entro il 30 aprile.

Art. 13 Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico.

Art. 14 L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i titolari/legali rappresentanti delle imprese, in regola con il pagamento delle quote sociali e del contributo annuo alle spese, i quali possono anche farsi rappresentare da altro consorziato con delega scritta. Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in altro luogo, comunque entro il territorio dello Stato italiano dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un quinto degli aventi diritto al voto, o negli altri casi previsti dalla Legge, mediante un avviso di convocazione da spedire per fax, e-mail o con raccomandata almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data, e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione nonché il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico che si avvarrà del Segretario, nominato dal Presidente medesimo.

In caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea stessa eleggerà il proprio Presidente.

Il verbale va sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e i consorziati possono prenderne conoscenza.

Art. 15 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- a) approva lo stato patrimoniale con il conto economico;
- b) nomina l'organo amministrativo, determinandone numero, poteri ed eventuali emolumenti;
- c) approva il bilancio preventivo;
- d) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla Legge e su quelli sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo;
- e) delibera inoltre su qualsiasi argomento ad essa demandato dalla Legge o dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro i termini e con le modalità indicati nell'art.14 terzo e quarto comma del presente statuto.

L'assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei Consorziati.

Se gli intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 16 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla messa in liquidazione del Consorzio e su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presente statuto e dalla Legge.

L'assemblea straordinaria in prima ed in seconda convocazione è valida e delibera con il voto unanime dei Consorziati.

Art. 17 Rappresentanza in Assemblea

Il Consorzio può farsi rappresentare in caso di impedimento da altro Consorzio con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio.

Art. 18 Organo Amministrativo

Il Consorzio è amministrato o da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico secondo quanto deliberato dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di diciannove membri secondo il deliberato dell'Assemblea ordinaria.

E' riservata alla Presidenza Nazionale di Unimpresa la designazione della metà più uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

L'organo amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio esclusi quelli che per Legge o per statuto sono demandati all'assemblea.

Il Consiglio si riunisce nella sede del Consorzio o altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 dei suoi membri.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera, telegramma, fax, o posta elettronica, almeno tre giorni prima, al domicilio di ciascun Consigliere.

L'amministratore può partecipare al Consiglio anche in videoconferenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Segretario nominato dal Presidente.

Il Presidente sottoscrive il verbale insieme al Segretario.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con delibera. Gli amministratori così nominati rimangono in carica fino alla successiva Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare, entro trenta giorni, l'Assemblea perché provveda alla nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'organo amministrativo non devono prestare alcuna cauzione e possono percepire compensi per eventuali specifici incarichi.

Oltre a quanto stabilito in altri articoli del presente atto, l'organo amministrativo provvede in particolare a:

- a) definire le modalità di attuazione degli scopi del Consorzio, determinando anche le scelte tecniche fondamentali e gli indirizzi per i rapporti con i clienti;
- b) fissare le direttive per la redazione delle offerte e determinare le quote di lavoro di competenza di ciascun consorziato in relazione ad ogni offerta da presentare;
- c) approvare le offerte da presentare e i relativi contratti;
- d) controllare che l'esecuzione delle commesse avvenga in conformità con i termini e le condizioni contrattuali;
- e) predisporre la situazione patrimoniale e il conto economico;
- f) approvare i bilanci di previsione annuali;
- g) determinare il contributo annuo alle spese ai sensi dell'art. 6 primo comma;
- h) approvare contratti di consulenza, servizi, forniture, locazioni ed altro;
- i) adottare regolamenti interni per disciplinare il funzionamento e le attività del Consorzio;
- l) nominare eventuali responsabili tecnico, commerciale e dei servizi generali su proposta del Presidente;
- m) deliberare sulla nomina, recesso ed esclusione dei Consorziati.

Art. 19 Presidente e Amministratore Unico

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno, a maggioranza dei suoi componenti, il Presidente del Consorzio che dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal più anziano dei consiglieri cui il Consiglio di Amministrazione conferirà all'occorrenza specifiche procure.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico:

- a) presiede l'assemblea dei Consorziati ed il Consiglio di Amministrazione;
- b) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) cura le relazioni esterne del Consorzio traendone gli indirizzi da proporre per lo svolgimento delle attività consortili.

Oltre a quelle stabilite in altri articoli dal presente atto, al Presidente o all'Amministratore Unico sono conferite le seguenti attribuzioni e competenze:

- a) dirigere le attività del Consorzio volte al raggiungimento dell'oggetto consortile;
- h) preparare, sulla base dell'analisi critica dei preventivi approntati dai Direttori Tecnico e Commerciale, le offerte secondo le direttive del Consorzio;
- c) coordinare l'esecuzione dei contratti da parte dei Consorziati e verificarne la conformità con le condizioni contrattuali, segnalando al Consiglio o all'Assemblea eventuali carenze o inadempimenti riscontrati nello svolgimento delle attività;
- d) redigere nei modi di legge la situazione patrimoniale, predisporre il bilancio e sottoporli all'approvazione del Consiglio o dell'assemblea.
- e) predisporre annualmente il bilancio di previsione e sottoporlo all'approvazione del Consiglio;
- f) operare in piena autonomia nei rapporti con il sistema creditizio come ad esempio: l'apertura e l'utilizzo di conti correnti bancari anche allo scoperto; la richiesta di affidamenti; l'apertura di lettere di credito; la richiesta per la concessione, la proroga e l'estinzione di finanziamenti in genere, anche in valuta, riferibili ad operazioni a breve, medio e lungo termine e quanto altro utile all'operatività dei conti correnti bancari.

Il Presidente o l'Amministratore Unico si avvarrà della collaborazione di un Responsabile Tecnico, di un Responsabile Commerciale e di un Responsabile dei Servizi Generali eventualmente nominati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea.

Al Responsabile Tecnico, se nominato, sono attribuite le seguenti attribuzioni e competenze:

- a) coordinare ed indirizzare gli studi del Consorzio e dei Consorziati;
- b) istituire e dirigere i comitati tecnici indicando le riunioni dei Comitati stessi ogni qual volta lo ritiene opportuno per dare attuazione alle direttive dell'organo amministrativo.
- c) predisporre, i preventivi di costo e di tempo basandosi sugli elementi forniti dai Consorziati e sottoporli all'organo amministrativo.
- d) preparare i documenti tecnici necessari;
- e) collaborare con il Presidente o l'Amministratore Unico nei rapporti con terzi, nelle relazioni esterne del Consorzio con particolare riguardo ai contatti tecnici.

Il Direttore Tecnico può sottoscrivere con firma singola la corrispondenza non impegnativa.

I Comitati Tecnici istituiti di volta in volta dal Direttore Tecnico, sono composti da un membro per ciascuno dei Consorziati interessati. Le eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate da ciascun Consorzio al Consorzio a mezzo di raccomandata AR.

I Comitati Tecnici svolgono funzioni all'interno del Consorzio, preparano ed elaborano, su incarico specifico degli organi consortili, i temi tecnici relativi alle offerte e alla suddivisione del lavoro tra i Consorziati interessati, coordinando le attività tecniche svolte dai Consorziati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico rappresenta legalmente il Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere e sostenere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado giurisdizionale od anche per giudizi di revocazione o Cassazione o di nominare all'uopo avvocati o procuratori alle liti.

Può anche nominare procuratori speciali per singoli atti categorie di atti nei limiti delle sue attribuzioni e poteri.

Art. 20 Organizzazione e spese

Per lo svolgimento delle attività il Consorzio si avvale del personale delle aziende consorziate reso disponibile di volta in volta salvo diverse deliberazioni del Consiglio.

In ogni caso, il Consorzio è tenuto a rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto nonché risarcirlo di eventuali danni e perdite subite imputabili al consorzio stesso.

Le imprese consorziate dovranno versare al Consorzio per ciascun progetto, commessa o intervento una percentuale tra il 2% (due per cento) e il 10% (dieci per cento) da calcolarsi sull'importo globale del progetto/commessa/investimento. Il criterio che verrà adottato dall'Organo amministrativo per stabilire le quote spettanti al Consorzio, saranno valutate per ogni singolo lavoro a suo insindacabile giudizio.

L'Organo amministrativo comunicherà preventivamente ai consorziati e contestualmente, alla richiesta di presentazione delle offerte la percentuale, di cui sopra.

Qualora alle imprese consorziate vengano affidati contratti di fornitura di prodotti a basso valore aggiunto, quali quelli alimentari, oppure contratti di servizi o funzioni ad alta valenza sociale (gestioni di scuole materne asili, scuole elementari, R.S.A., case soggiorno diurno etc.) la percentuale che dovrà essere devoluta al Consorzio potrà essere ridotta anche fino al 1% (uno per cento) del valore complessivo delle forniture o dei servizi affidati.

Art. 21 Scioglimento del Consorzio

In caso di scioglimento del Consorzio, l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri e compensi.

Il fondo consortile rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività verrà impiegato nei modi che saranno indicati dall'Assemblea straordinaria.

Art. 22 Sanzioni

In caso di infrazioni alle disposizioni dello statuto o delle delibere degli organi sociali, il Presidente o l'Amministratore Unico invita il Consorzio interessato a presentare tempestivamente per iscritto le eventuali giustificazioni, convoca il Consiglio di Amministrazione o l'Assemblea per i conseguenti provvedimenti e per l'eventuale irrogazione delle sanzioni.

Il Presidente comunica al Consorzio la delibera del Consiglio mediante lettera raccomandata A. R.

Art. 23 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i membri del Consorzio, ovvero fra essi e il Consorzio relativamente alla validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto nonché degli obblighi comunque da questi derivanti o ad essi comunque connessi, dovranno essere oggetto di un procedimento di mediazione presso uno degli Organismi di Conciliazione iscritti al Ministero della Giustizia. Qualora il procedimento di mediazione non

si concluda con la conciliazione delle controversie, le medesime saranno risolte mediante un arbitrato disciplinato dal Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio di Firenze. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla Camera di Commercio di Firenze. L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile. Sede dell'arbitrato sarà Firenze

La circostanza che vi siano controversie in corso non abilita i membri del Consorzio a sospendere o ritardare le attività o prestazioni cui sono tenuti verso il Consorzio stesso, pena il risarcimento dei danni che, dalla sospensione o dal ritardo, dovessero derivare al Consorzio stesso.

Art. 24 Dichiarazioni

Le parti dichiarano e riconoscono reciprocamente che il presente atto non pone in essere tra esse alcuna forma di aggregato societario o diversa organizzazione autonoma di gestione produttiva.

Art. 25 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di Consorzi.